



REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 05/12/2024)

INDICE

TITOLO I

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA

OBIETTIVI

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto ed Ambito di applicazione

Art. 2 – Attività negoziale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Adeguamento alla Normativa

TITOLO II

PRINCIPI

Art. 5 – Principi generali

Art. 6 – Rotazione

Art. 7 – Determina a contrarre

TITOLO III

SOGLIE

Art. 8 – Soglie

TITOLO IV

POTERI DI SPESA, RESPONSABILE DEL PROGETTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 9 – Poteri di spesa

Art. 10 – Responsabile del Progetto

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

TITOLO V

PROCEDURE

Art. 12 – Affidamenti diretti

Art. 13 – Procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023

Art. 14 – Verifica dei requisiti

Art. 15 – Indagini di mercato ed elenchi di fornitori

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

TITOLO VI

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 18 – Incarichi

Art. 19 – Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 20 – Affidamento di incarichi

Art. 21 – Procedura comparativa di incarichi



REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

TITOLO I

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie eseguita dal Consorzio A.C.T. (di seguito per brevità anche solo "A.C.T."). In particolare, in questo documento vengono definite le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dalla Parte I del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* - di seguito denominato "Codice").

2. Trovano, altresì, applicazione i 38 Allegati al Codice da intendersi quali strumenti esecutivi di prima applicazione, assorbenti i 25 Allegati del Codice del 2016, le 17 Linee Guida ANAC ed i 15 Regolamenti ancora vigenti.

3. Per le acquisizioni, in virtù dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, A.C.T. ha in uso la piattaforma digitale certificata Anac (*"Appalti&Contratti"* di Maggioli SpA) al link <https://appalti.til.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'acquisizione in base al presente Regolamento potrà altresì essere effettuata anche tramite centrali di committenza qualificate (CONSIP, MEPA, SATER/Intercent-Er, ecc.) o per il tramite di committenza ausiliaria nel rispetto di quanto indicato all'interno degli artt. 62, 63 e nell'Allegato II.4 del Codice.

4. Partendo dall'opportunità offerta dal legislatore, A.C.T. ha quindi ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del comma I dell'art. 14 sono pari a 221.000 euro per servizi e forniture e 5.538.000 euro per lavori).

5. Con il presente regolamento, il Consorzio A.C.T. mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi individuati dal D.Lgs. 36/2023, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze del Consorzio.

OBIETTIVI

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Consorzio A.C.T., relative a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice).

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara e dai quali derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.



2. L'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme del codice civile e del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023) alle quali si fa esplicito rinvio.

Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente stabilito, si intendono integralmente recepite, nel presente Regolamento, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato I.1 del Codice, alle quali si fa espresso rinvio.

Art. 4 – Adeguamento alla Normativa

1. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che disciplinano le procedure oggetto del presente Regolamento, ovvero qualora venissero rideterminate le soglie di rilevanza ai sensi dell'art. 14 del Codice, le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

TITOLO II

PRINCIPI

Art. 5 – Principi generali

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi espressamente declinati dal Titolo I, della Parte I, del Libro I del Codice, così come richiamati dal relativo articolo 48 e da intendersi, nella loro declinazione fondante, quali criteri prioritari per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola applicabile al caso concreto (art. 4 del Codice). In particolare si richiamano:

- a) principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Dovendosi intendere per concorrenza, lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura di evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice;
- b) principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa degli operatori coinvolti;
- c) principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;
- d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 4 del Codice), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;
- e) principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), volta a definire la portata dell'autonomia negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, vincolate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o dalla Legislazione speciale;
- f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sintagma negoziale;



- g) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice), preordinato ad esplicitare il principio di tassatività nonché di riserva di codice delle clausole di esclusione degli operatori economici, oltre che di eterointegrazione e di nullità delle stesse;
- h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Codice), volto a descrivere, in via generale, i termini del criterio direttivo in esergo ed a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e del ritardo nei pagamenti.

2. A.C.T. garantisce la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni Codice (Parte III) e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed utilizza piattaforme di e-procurement certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale; nello specifico A.C.T. si avvale della piattaforma digitale certificata Anac ("Appalti&Contratti" di Maggioli SpA) al link <https://appalti-til.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

3. Per i contratti sotto soglia comunitaria, rispetto ai quali A.C.T. dovesse riscontrare la sussistenza di interessi transfrontalieri, non troverà applicazione il seguente Regolamento, dovendosi per contro fare utilizzo delle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 36/2023.

4. La suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi dev'essere preordinata a garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di evidenza pubblica; di tal che, uno stesso appalto non potrà essere artificialmente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, a meno di ragioni oggettive.

5. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificialmente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. 36/2023 che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

6. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.

7. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

8. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio, ai sensi e secondo le modalità descritte dall'art. 60 del Codice, l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, senza che queste modifiche alterino la natura generale del contratto.

9. La garanzia provvisoria richiesta agli operatori economici per le procedure di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e) deve essere adeguatamente motivata in ragione delle particolari esigenze che ne giustificano la richiesta ed in ogni caso non può essere superiore all'1% dell'importo previsto nell'avviso, nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta.

10. È facoltà di A.C.T., in casi debitamente motivati o comunque per affidamenti di importi esigui e di non particolare complessità/rischiosità, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la quale dovrà in ogni caso essere pari al 5% dell'importo contrattuale.

11. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

12. I soggetti, che nei rapporti contrattuali con A.C.T. assumono la veste di appaltatori, devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 ed i requisiti di ordine speciale via via richiesti in base alla tipologia ed importo di affidamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023. Gli appaltatori devono, tra l'altro, essere in regola con gli adempimenti contributivi in relazione al personale dipendente od ai propri contributi, se professionisti individuali, e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché



con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa antimafia e con le norme da rispettare sulla legalità.

13. Qualora ACT adotti un codice etico, gli eventuali appaltatori/affidatari sono tenuti ad accettarne le relative condizioni e regole.

Art. 6 – Rotazione

1. Nel completo rispetto dei principi generali del precedente art. 5, deve essere osservato il principio di rotazione degli affidamenti, così come analiticamente descritto dall'art. 49 del Codice, deducendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto. In applicazione del siffatto principio, il divieto di aggiudicazione opererà solo per il precedente aggiudicatario ma non per gli operatori economici precedentemente invitati, qualora due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere ovvero dello stesso settore di servizi.

2. A.C.T., con l'adozione del presente Regolamento, ripartisce gli affidamenti in fasce sulla scorta del valore economico dell'affidamento e/o contratto; sicché, il principio di rotazione – come consentito dall'art. 49 comma 3 del Codice - verrà applicato con riferimento a ciascuna fascia nel seguito indicata.

Tenuto conto della possibilità di derogare al suesposto principio per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro come previsto dall'art. 49 comma 6 del Codice, le fasce sono così strutturate:

A. Per i lavori (al netto dell'IVA)

- a.1. da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- a.2. da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro
- a.3 da 100.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- a.4. da 150.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro;
- a.5. da 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro.

B. Per i servizi e le forniture (al netto dell'IVA)

- b.1. da 5.000,00 euro e fino a 19.999,99 euro;
- b.2. da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- b.3. da 40.000,00 euro e fino a 74.999,99 euro;
- b.4. da 75.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- b.5 da 100.000,00 e fino a 139.999,99 euro;
- b.6. da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.

3. Per i contratti affidati mediante procedure negoziate o affidamenti diretti comparativi per i quali venga pubblicata una indagine di mercato, il criterio di rotazione non vedrà applicazione nel caso in cui A.C.T. abbia effettuato l'indagine di mercato senza porre dei limiti al numero di operatori economici da invitare alla procedura.

4. L'esecutore uscente può essere reinvitato od essere individuato quale affidatario diretto, in casi debitamente motivati ed avuto riguardo alla particolare struttura del mercato ed alla riscontrata assenza di alternative sul mercato, nonché in presenza di un'accurata esecuzione del precedente contratto.

Art. 7 – Determina a contrarre

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dagli organi competenti di A.C.T., con delibera si manifesta l'intenzione di concludere un contratto.

La delibera deve indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e la durata del contratto;



- l'importo stimato del lavoro, servizio o fornitura da acquistare, con specificazione – per i lavori e per i servizi – del costo della sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;
- requisiti di partecipazione di carattere generale e di ordine speciale richiesti;
- criterio di affidamento (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa);
- le eventuali opzioni contrattuali;
- le modalità di scelta del contraente;
- il contratto collettivo nazionale applicabile al contratto;
- l'assenza di interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali;
- il Responsabile Unico del Progetto;
- la Commissione giudicatrice in ipotesi di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il CIG nelle procedure di affidamento in cui ANAC lo rilasci prima dell'aggiudicazione ed il CUP, nelle ipotesi di legge;
- eventuali deroghe alla rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

TITOLO III

SOGLIE

Art. 8 – Soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il valore stimato è quantificato al momento in cui ACT avvia la procedura di affidamento.

2. Per quanto attiene ai metodi di calcolo del valore dei singoli affidamenti, ed in ogni caso per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art 14 del Codice.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

Euro 221.000,00	per gli appalti di forniture e di servizi
Euro 5.538.000,00	per gli appalti di lavori

4. A.C.T., nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

Importi	Forniture e Servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione
inferiori a 140.000,00 euro	Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da A.C.T., che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
da 140.000,00 a importi inferiori a 221.000,00 euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 221.000,00 euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2016



Importi	Lavori
inferiori a 150.000,00 euro	Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da A.C.T., che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.538.000,00 euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
oltre 5.538.000,00 euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2023

TITOLO IV

POTERI DI SPESA, RESPONSABILE DEL PROGETTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 9 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal Regolamento stesso e da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 10 – Responsabile del Progetto

1. Le funzioni di Responsabile del Progetto, per gli affidamenti di cui al presente regolamento per importi inferiori a euro 140.000,00, sono di norma svolte direttamente dal Direttore Generale, il quale può affidare a soggetti esterni, dotati delle necessarie competenze, le attività di supporto tecnico nei casi previsti dalla normativa.

2. Nell'ambito della gestione dei contratti, il Responsabile del Progetto ha l'obbligo di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare allo stesso l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

1. Salvo che per le procedure per l'affidamento di contratti di valore inferiore a euro 140.000,00, negli appalti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata dal Consiglio di Amministrazione apposita commissione, secondo le competenze richieste, la quale stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.

2. La Commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente, a supporto del Responsabile del Procedimento, anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l'ha formulata, l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa nei termini ricevuti dall'Impresa.

TITOLO V

PROCEDURE



Art. 12 – Affidamenti diretti

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto.
2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi – anche attinenti all'architettura ed all'ingegneria - e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto.
3. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all' art. 100 del Codice.
4. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesto con dichiarazione sostitutiva di notorietà.
5. La richiesta dei preventivi può essere inviata tramite piattaforma telematica di e-procurement o tramite pec, fermo comunque restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice e dunque di assegnazione in piattaforma telematica di e-procurement.
6. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da A.C.T. e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica di e-procurement in uso ad A.C.T., fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice e dunque di assegnazione in piattaforma telematica di e-procurement.
7. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, A.C.T. potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.
8. Non è di norma richiesta la garanzia provvisoria di cui al combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 106 del Codice. Come invece disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art 117 del Codice, è facoltà di A.C.T., in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.
9. L'ordine e/o il contratto dovranno, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto dell'affidamento, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento, nonché l'eventuale clausola penale per ritardo o inadempimento.

Art. 13 – Procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperienza di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai servizi – tra cui anche servizi di architettura ed ingegneria - e forniture di cui al precedente art. 5), ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Per gli affidamenti di lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperienza di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque o dieci



operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai lavori di cui al precedente art. 5), ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento. Salva la possibilità, nel caso di lavori di importo superiore al 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, di ricorrere alle procedure di scelta dei contraenti di cui agli articoli dal 70 al 76 del Codice, previa adeguata motivazione.

3. La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata è effettuata mediante piattaforma telematica di e-procurement, e deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato, comprensivo delle eventuali opzioni;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
- j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

4. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità descritte dal successivo art. 14. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio od altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in situazioni particolari ed adeguatamente motivate.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatoria e contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

8. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario A.C.T. potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

9. Come disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà chiesta da A.C.T., in considerazione della tipologia e specificità della procedura, solo allorquando ricorrano particolari esigenze da indicare all'interno della decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della gara. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento; la stessa può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

10. Come disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 117 del Codice, è facoltà di A.C.T., in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.



Art. 14 – Verifica dei requisiti

1. Stante il disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti diretti di importi inferiori a 40.000 euro di lavori, servizi e forniture, si provvederà a previamente ottenere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'operatore economico.
2. A.C.T., per l'effetto, svolgerà controlli a campione su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo parametri imparziali e precisamente come segue.
3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale minima del 10% dei contratti su base annua. Verranno verificati in ogni caso il primo, l'undicesimo, il ventunesimo affidamento, ecc. per il tramite del sistema FVOE 2.0.
4. Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, A.C.T. procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice.

Art. 15 – Indagini di mercato ed elenchi di fornitori

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa indicazione del bando vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici; ciò nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.
2. L'atto di avvio della procedura, da intendersi quale atto assunto dall'organo competente in base alle deleghe interne, indica – per quanto qui maggiormente interessa - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, oltre alle modalità per comunicare con A.C.T..
3. L'indagine di mercato è condotta secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sul sito istituzionale di A.C.T..
4. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Le modalità di costituzione e di tenuta dei suddetti elenchi sono stabilite dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.
Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.
6. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di A.C.T. e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
7. A.C.T. si riserva, mediante appositi accordi di collaborazione, di attingere da elenchi di operatori economici istituiti da Centrali Uniche di Committenza di altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, A.C.T. procede all'aggiudicazione degli appalti affidati per il tramite di una procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) o di una procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del criterio del minor prezzo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del Codice.



3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.
4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
5. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo ed eccezion fatta per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 50, A.C.T. prevederà negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.
6. In ogni caso A.C.T. potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le procedure di affidamento di cui al presente regolamento, A.C.T. provvederà ad inserire in ciascun contratto, apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 L. 136/2010.
2. L'affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 L. 136/2010.
3. Qualora A.C.T. rilevi l'inadempimento da parte dell'affidatario dei predetti obblighi, il Consorzio sarà legittimato a darne immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

TITOLO VI

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 18 – Incarichi

1. Gli incarichi individuali sono una modalità di resa di attività o servizi da parte di soggetti che le/li realizzano in forma di lavoro autonomo: il rapporto tra A.C.T. e l'esecutore è regolato dal modello del contratto di prestazione d'opera (artt. 2222/2228 c.c.) o di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.).

Art. 19 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. A.C.T. potrà conferire gli incarichi di cui all'art. 18 per:
 - a) esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con personale in servizio, in considerazione dei carichi di lavoro;
 - b) inesistenza nella struttura interna di una figura idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) per necessità di supporti di alta specializzazione all'attività ordinaria degli uffici.
2. Gli incarichi potranno essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata professionalità e specializzazione nei rispettivi ambiti di operatività. Tali requisiti sono integrati dai titoli di studio e dall'eventuale abilitazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività richiesta nonché dalla sussistenza di elementi dai quali desumere un adeguato livello di esperienza professionale nel settore di riferimento. Come elementi sui quali fondare la scelta, A.C.T. valuterà tra l'altro:
 - sussistenza e livello dei titoli di studio e delle abilitazioni possedute;
 - precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente);
 - progresso svolgimento di attività analoghe con enti pubblici o privati;



- pubblicazioni;
- pregressi incarichi svolti per A.C.T. e da quest'ultimo giudicati positivamente.

3. Gli incarichi possono avere natura indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga o rinnovo, laddove ciò sia previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.

4. Il corrispettivo stabilito deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti da A.C.T. o dagli enti consorziati per prestazioni analoghe.

Art. 20 - Affidamento di incarichi

1. A.C.T. potrà procedere ad affidamento diretto di incarichi, per importi fino ad euro 140.000,00, previa pubblicazione sul sito istituzionale e comparazione dei curricula, a professionisti o operatori di propria fiducia, previa verifica dei presupposti di cui al precedente art. 18.

2. Salva la previa verifica della sussistenza dei presupposti, eseguita sulla base di specifiche indagini e motivazioni, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è sempre consentito l'affidamento diretto nei seguenti casi:

- casi eccezionali o di particolare urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso e contrario agli interessi di A.C.T. il ricorso a procedure comparative;
- casi di procedure comparative andate deserte ovvero partecipate da concorrenti non qualificatisi o riconosciuti non idonei;
- casi in cui la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitus personae e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne ad ACT, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure comparative;
- casi di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per i quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;
- casi di prestazioni di tipo complementare, non compresi nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo, a condizione che non possano essere separate da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 21 - Procedura comparativa di incarichi

1. Per l'affidamento di incarichi professionali di importo superiore ad euro 140.000,00 e salvo i casi di cui al precedente art. 20, si applica la disciplina relativa all'affidamento di servizi di cui al presente Regolamento.

2. In ogni caso l'avviso di selezione dovrà indicare:

- oggetto e durata della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto e corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze;
- termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

3. L'avviso di selezione dovrà indicare i criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.